

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1957

(139^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge:

« Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma » (1229-B) (D'iniziativa del senatore Angelilli) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2548,	2549
ANGELILLI		2549
JANNACCONE		2548
MARINA		2548
RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro		2549
SPAGNOLLI, relatore	2548,	2549

« Sistemazione del personale dipendente dalla Croce rossa italiana distaccato nella posizione di comando presso i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra » (2123) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2562,	2563
ASARO		2563
PONTI, relatore		2562

« Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento del credito a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955 » (2132) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2549, 2559, 2560, 2561, 2562
ASARO	2553, 2559, 2561
BRACCESI, relatore	2551
CARLI, Ministro del commercio con l'estero	2553,
	2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562
FORTUNATI	2551, 2560, 2561
JANNACCONE	2553, 2558, 2560, 2562
MARINA	2552
MARIOTTI	2552, 2557, 2558, 2559

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Asaro, Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Guglielmone, Jannaccone, Marina, Mariotti, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli e Valmarana.

A norma dell'articolo, 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Trabucchi è sostituito dal senatore Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Cusenza e Nasi.

Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Carli e i Sottosegretari di Stato per il tesoro Riccio, per i lavori pubblici Sedati e per il commercio con l'estero Giardina.

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma » (1229-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma » già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi a carattere popolare che si rendesse necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per la esecuzione di opere pubbliche del Comune previste dalla citata legge.

SPAGNOLLI, *relatore*. Con l'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono stati autorizzati a concedere mutui, garantiti dallo Stato, per un ammontare complessivo di 55 miliardi al Comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza. La stessa legge dispone inoltre che, per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, sia autorizzata la concessione dei contributi statali previsti, e per le altre opere di contributi fissati di volta in volta in misura non superiore al 4 per cento. In sede di applicazione del provvedimento, si è constatato che i contributi disposti potevano

avere efficacia anche per la costruzione di alloggi in sostituzione di immobili demoliti. Da tali considerazioni è emersa la necessità di precisare che i mutui autorizzati per effetto dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi che si rendesse necessaria per facilitare l'esecuzione delle opere pubbliche del Comune. Lo scopo era stato raggiunto con il disegno di legge in esame dovuto alla iniziativa del senatore Angelilli e da noi approvato con una formulazione che mi sembra sufficientemente chiara. La competente Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto invece di modificare il testo del provvedimento da noi approvato, aggiungendovi la specificazione di alloggi a carattere popolare che si rendesse necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire.

Ancora una volta debbo manifestare la convinzione che si è perduto inutilmente del tempo in quanto è stata aggiunta una specificazione che era facile intuire nel testo proposto dal senatore Angelilli. È evidente che l'introdurre specificazioni non strettamente necessarie complica l'iter del provvedimento, mette in dubbio l'intelligenza dei precedenti legislatori e li fa apparire, presso l'opinione pubblica, tardi nel legiferare. Tale critica, che non intendo rivolgere all'altro ramo del Parlamento, vuol affrontare ancora una volta un problema non ancora risolto. Comunque, propongo alla Commissione di approvare senza modificazioni il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

JANNACCONE. Non capisco perchè, posto che il disegno di legge in discussione costituisce la interpretazione di una legge in vigore, sia stata inclusa la dizione « possono intendersi ». Una legge comanda, ed a maggior ragione se è interpretativa.

MARINA. Sono anch'io del parere che non è sempre indispensabile apportare modificazioni al testo dei disegni di legge, essendo sufficienti in molti casi i chiarimenti che emergono nel corso della discussione e che rimangono a verbale. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, il testo già approvato dal Senato

era abbastanza chiaro. Comunque, per non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore del provvedimento, non mi oppongo alla sua approvazione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

ANGELILLI. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e per l'interessamento dimostrato anche in questo caso, come tante altre volte, per la città di Roma.

Per quanto riguarda il rilievo fatto dal relatore sulla opportunità che si fosse mantenuto inalterato il testo approvato dal Senato, prego la Commissione di non insistere su tale atteggiamento e di votare a favore del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, in modo che non si perda ulteriormente tempo e che la città di Roma possa avere lo strumento adatto per costruire le case in sostituzione degli alloggi demoliti.

SPAGNOLLI, *relatore*. Sul quesito sollevato dal senatore Jannaccone mi pare si sia già discusso in precedenza e che sia stata giustificata la dizione « possono intendersi » con la necessità di limitarla ai casi in cui, in base al principio informatore del provvedimento, occorre dare tale interpretazione. Si potrebbe anche sostituire la parola « possono » con la parola « sono », ma ciò sarebbe dannoso per una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole alla approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Le modifiche apportate possono trovare spiegazione in una precisazione di valore sostanziale, resa con l'aggiunta delle parole « a carattere popolare ». Aver creato una ulteriore possibilità, a favore degli alloggi popolari, rispetto a quanto stabilito dal testo del disegno di legge proposto dal senatore Angelilli, costituisce indubbiamente un provvedimento apprezzabile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955** » (2132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955 ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 9^a Commissione (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha espresso il seguente parere:

« Il disegno di legge n. 2132 presentato dal Ministro del commercio con l'estero, che apporta modifiche alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, in tema di concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine per il credito all'esportazione, fa parte come l'altro provvedimento di legge n. 2131 che è stato posto all'esame di questa stessa Commissione in sede deliberante, di un complesso di norme intese a facilitare, quanto meglio sotto il profilo della maggior tranquillità dei crediti, le nostre esportazioni.

Al detto fine le indicate norme recano modifiche alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, che ha precisamente per oggetto l'assicurazione dei crediti alla esportazione ed il finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni.

La ragione specifica del provvedimento in esame sta nella dimostratasi inadeguatezza dei fondi che la ricordata legge 22 dicembre 1953, n. 955, aveva fissati in lire 40 miliardi come dotazione all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore di medie e piccole industrie per il finanziamento di esportazioni di natura speciale.

Tale dotazione infatti è stata totalmente impegnata (il che prova quanto fosse utile provvedere in materia, come la legge del 1953 provvide) e però giacciono ora presso il Medio-

credito senza possibilità di essere accolte numerose altre domande che richiederebbero ulteriori finanziamenti per circa 22 miliardi di lire.

Non potere accogliere tali richieste equivarrebbe evidentemente a compromettere il buon fine di operazioni di esportazione che si basavano su possibilità di finanziamento atte a consentire costi più favorevoli.

Per quel che riguarda quindi la competenza della 9ª Commissione, il parere non può che essere pienamente favorevole, trattandosi di continuare facilitazioni alle nostre esportazioni secondo l'indirizzo di una legge in atto ed in conformità al pensiero unanimemente espresso dal Senato anche in occasione della recente disamina del bilancio del Ministero del commercio con l'estero. Tale parere non può non essere anche più favorevole per ciò che riguarda l'entità della nuova dotazione e la fonte cui attingere i fondi. L'articolo 1 del disegno di legge destina infatti all'indicato fine 60 miliardi di lire derivanti dai rimborsi che affluiranno all'Ufficio italiano dei cambi sul credito concesso alla Repubblica Argentina, secondo accordo di pagamento del 26 giugno 1952, somma che verrebbe così concessa a mutuo al Mediocredito perchè se ne valga per i finanziamenti preveduti dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955. La somma così disposta va anche oltre l'importo con il quale si potrebbero esaurire le richieste di mutuo pendenti e consente di agevolare ulteriormente altre esportazioni.

L'articolo 2 del disegno di legge regola il modo di rimborso delle somme mutate al Mediocredito così come poi è dettagliato negli articoli successivi.

L'articolo 3 reca una modifica notevole all'articolo 29 della legge del 25 luglio 1952, numero 949, per quanto riguarda l'organo di controllo dell'Istituto del Mediocredito (Collegio dei Sindaci) che porta da 5 a 7 i membri, meglio riferendone la nomina a tutti i ministri interessati e quindi particolarmente anche a quello delle Partecipazioni statali e a quello del Commercio con l'estero.

La legge cui si richiama l'articolo 3, cioè la legge 25 luglio 1952, n. 949, è quella che provvede allo sviluppo dell'economia ed all'in-

cremento della occupazione nella quale è collocata la istituzione del Mediocredito.

Appare opportuno sfruttare dell'occasione per arrivare ad un indubbio perfezionamento e ad una conveniente integrazione dell'organo di controllo di un ente le cui funzioni vanno sempre più rivelandosi determinanti nella vita economica.

Nel merito dell'utilizzo della nuova dotazione di fondi si deve rivelare che, non potendosi prevedere che l'importo di lire 60 miliardi possa essere recuperato tutto immediatamente ed in relazione al fabbisogno dei finanziamenti richiesti, il Mediocredito è autorizzato, in attesa dei ricuperi, a contrarre operazioni finanziarie presso le altre aziende di credito. L'articolo 4 ne fissa i limiti e le modalità, determinando in particolare che lo stesso Mediocredito possa riscontare effetti e costituirli in pegno. Su detto articolo deve peraltro rilevare che, mentre in esso è previsto il risconto ed il pegno degli effetti, non è stato chiarito che il Mediocredito possa valersi, per l'anticipo dei finanziamenti che gli vengono consentiti, dei normali altri mezzi di garanzia, quali depositi di obbligazioni o di buoni fruttiferi. La mancata specificazione della legge potrebbe essere interpretata come una implicita limitazione, mentre, trattandosi, nel caso, di una garanzia maggiore di quella data dal risconto degli effetti, sembra opportuno che all'articolo 4 del disegno di legge si debba portare un emendamento aggiuntivo che esplicitamente affermi la possibilità per il Mediocredito di costituire in garanzia obbligazioni e buoni fruttiferi. Ciò faciliterà evidentemente al Mediocredito la possibilità di finanziarsi a sua volta, secondo quanto previsto dall'articolo 4 (primo comma) per anticipare i finanziamenti che gli sono riservati dalla legge.

Sulle altre norme della legge, di evidente competenza specifica della Commissione finanze e tesoro, non sembra sia richiesto si pronunci la 9ª Commissione.

Per le esposte ragioni, la 9ª Commissione permanente dà parere favorevole al disegno di legge n. 2132 del Ministero del commercio con l'estero suggerendo però il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 4: dopo le parole « può costituire in pe-

gno » aggiungere: « e può costituire in garanzia obbligazioni e buoni fruttiferi da esso posseduti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Il disegno di legge in esame tende a favorire, con opportune provvidenze, le nostre esportazioni, scopo per il quale fu approvata la legge 22 dicembre 1953, n. 955, che prevede norme in materia di assicurazione e di credito. Ferme restando le norme di assicurazione, si è reso necessario un riesame delle provvidenze di credito onde evitare che i risultati sinora conseguiti si risolvano in un danno.

Constatata e riconosciuta la impossibilità da parte degli istituti ordinari di credito di aiutare con adeguati mezzi finanziari le ditte effettuanti esportazioni speciali, identificate di massima con le esportazioni di beni strumentali a lunga esecuzione e con pagamento dilazionato, furono chiamate in funzione le banche autorizzate al Mediocredito; elencate nel decreto ministeriale 5 novembre 1952, vale a dire I.M.I., Mediobanca, Centrobanca, E.F.I., I.S.V.E.I.MER, I.R.F.I.S., perchè concedessero finanziamenti della durata massima di tre anni.

Per far sì che tali istituti ottenessero adeguato fido presso il Mediocredito venne costituito un *plafond* di 40 miliardi di lire, che già in quella occasione il senatore Guglielmone definì di modesta portata, dato lo sviluppo delle esportazioni cui si riferiva. La esattezza del parere espresso dal senatore Guglielmone la si può misurare oggi, dato che non solo tale *plafond* di 40 miliardi è stato totalmente investito, ma giacciono domande di operazioni per 22-24 miliardi di lire, domande che non si possono respingere perchè è innegabile che le esportazioni vanno favorite rappresentando un beneficio per l'intero paese.

Dalla constatazione che i mezzi destinati a favorire l'attività di esportazione delle medie e delle piccole industrie sono assolutamente inadeguati è scaturita la necessità di integrare il citato *plafond* in maniera piuttosto consistente, affinchè tra qualche anno non ci si trovi nuovamente di fronte all'imperativo di intervenire con ulteriori provvedimenti.

Per quanto riguarda il reperimento della somma necessaria all'incremento del *plafond*, con il disegno di legge in esame si stabilisce che il Ministero del tesoro è autorizzato a farsi trasferire dall'Ufficio italiano cambi le somme derivanti dai rimborsi che affluiranno sul credito concesso al Governo della Repubblica argentina, nel limite del controvalore di lire 60 miliardi. A tal proposito debbo precisare che non possiedo dati precisi sulla possibilità di effettivo introito dei crediti concessi all'Argentina. Pertanto sarei molto grato al Ministro del commercio con l'estero se volesse fornirci assicurazioni tranquillizzanti.

Il sistema di rivalsa prevede l'autorizzazione al Ministero del tesoro di emettere degli appositi certificati di credito con interesse adeguato, da rimborsarsi in venti anni.

Si potrà obiettare che se le somme derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame non affluiranno immediatamente, il Mediocredito si troverà nella impossibilità di finanziare le operazioni delle industrie esportatrici italiane. Il problema è risolto consentendo al Mediocredito di contrarre operazioni con gli Istituti bancari riconosciuti, nei limiti si intende dei 60 miliardi di lire.

Infine, con il disegno di legge in esame è stabilita una integrazione del Consiglio di amministrazione del Mediocredito, per modo che sia assicurato un adeguato controllo da parte dello Stato.

Il parere espresso dalla 9ª Commissione è pienamente favorevole al provvedimento. L'unica modifica proposta riguarda un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, del quale è più opportuno discutere in sede di esame degli articoli.

Ritengo di aver esposto i motivi che giustificano il disegno di legge in esame e di poter quindi proporre alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

FORTUNATI. A me sembra che sarebbe opportuno che noi conoscessimo, se non in questa in altra sede, il modo di distribuzione dei crediti perchè è chiaro che il buon funzionamento del meccanismo è in funzione della distribuzione. Sarebbe altresì opportuno conoscere il modo di distribuzione dei rientri, così da calcolare la durata media dei crediti stessi.

MARINA. Poichè ritengo e comunque spero che l'attività delle industrie esportatrici italiane segnerà in futuro sempre maggiori incrementi, a me parrebbe più logico creare un congegno che consenta di avere a disposizione dei fondi di rotazione a carattere permanente. Il meccanismo dei rimborsi stabilito con il disegno di legge in esame provoca infatti un rallentamento nella attività degli esportatori. Di tale riflesso negativo del sistema ho avuto un esempio in occasione di una operazione tra ditte italiane e la Jugoslavia, operazione che ci è stata tolta dall'Inghilterra proprio perchè ha avuto la possibilità di agire con maggiore rapidità. Infatti, nel giro di 48 ore l'Inghilterra si è posta nella condizione di portare a termine l'operazione, mentre i nostri operatori avrebbero dovuto mettere in moto i vari ingranaggi e lasciar passare del tempo prima di essere in grado di iniziare l'attuazione pratica degli accordi. È evidente che nel settore della esportazione la rapidità, la fulmineità della attuazione degli accordi rappresenta un punto fondamentale. Ragione per cui il meccanismo che si è sino ad oggi attuato e che si intende ancora far funzionare nel nostro Paese può essere accettato teoricamente, ma praticamente presenta dei gravi inconvenienti.

MABIOTTI. Mi rendo perfettamente conto che le industrie cui fa riferimento il disegno di legge in esame hanno bisogno di disponibilità finanziarie per far fronte alle loro necessità. In realtà però non so quali siano i gruppi di industrie che utilizzano il *plafond* che si intende costituire e quelli che hanno utilizzato il *plafond* precedente. Sarebbe estremamente interessante conoscere tali dati onde renderci conto del peso che esercitano e della destinazione che hanno in realtà, sia pure indirettamente, gli investimenti quantitativi e qualitativi.

Aggiungo, per esperienza personale, particolarmente per quanto ha attinenza alle medie e piccole industrie, che il Mediocredito come organismo non corrisponde alle esigenze di un finanziamento a breve scadenza. Infatti, per poter ottenere un finanziamento non solo dalla Cassa di risparmio, ma dal Monte dei Paschi, dall'Ente Banca nazionale del lavoro e dagli altri Istituti di medio credito, non solo è necessario

avere a disposizione una determinata situazione patrimoniale, ma è altresì indispensabile produrre un insieme di documenti e vantare titoli specifici — prassi che per alcuni enti viene rigidamente seguita, per altri no — cosicchè passano mesi e mesi prima che la richiesta sia confortata dallo sviluppo auspicato.

Mi rendo perfettamente conto che il partito di maggioranza abbia interesse di avere una « maggioranza » nelle commissioni preposte al vaglio delle domande delle industrie per il reperimento dei mezzi finanziari, ma non trovo giusto che l'opposizione non debba e non possa mai poter esercitare un certo controllo su queste commissioni, se non di fronte a casi veramente clamorosi, la cui conclusione però lascia poi il tempo che trova. Chiederei quindi che a tutti fosse consentito esercitare un controllo per rendersi conto dei criteri che le commissioni seguono nello svolgimento della loro azione. Vero è che lo Stato, e per esso il Governo, e per esso ancora i dicasteri finanziari hanno il compito di emanare i provvedimenti legislativi, ma i veri e propri strumenti di politica economica sono queste commissioni periferiche o centrali, composte quasi sempre da funzionari o da elementi presi sì dagli albi professionali, ma benvenuti al partito di maggioranza, senza che sia consentito agli altri un minimo controllo su queste commissioni, che hanno una estrema importanza, perchè orientano, discriminano gli investimenti, sia per la quantità che per la qualità di essi. Vorremmo, quindi, poter vedere un po' come e con quali criteri questo vaglio viene fatto, e se è sempre rispondente allo spirito della legge.

Vorrei aggiungere ancora una parola su quelle che sono le disponibilità finanziarie degli istituti di credito, sia di quelli di interesse pubblico che di altri, retti o meno da statuti speciali (Casse di risparmio, ecc.). Probabilmente le nostre aziende di credito non avranno disponibilità sufficienti da riscontare presso le banche, ma si nota in tutte le operazioni finanziarie un criterio di discriminazione a seconda delle industrie richiedenti. Gran parte delle banche si muove con difficoltà, dato che il denaro ha un costo enorme e, francamente, non so come talvolta il nostro apparato industriale, i nostri imprenditori riescano a collocare i prodotti per quanto riguarda l'esporta-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

139ª SEDUTA (10 ottobre 1957)

zione a costi concorrenziali, quando le spese del denaro incidono in modo tanto grave sul processo di produzione.

Sarebbe veramente interessante sapere dove si vuol arrivare o dove si andrà a finire se non vi sarà un freno agli alti costi del denaro: istituti con sfarzo di locali, con stipendi notevoli a direttori e funzionari, ecc. Non si chiede solo di moralizzare, ma di orientare anche il costo del denaro per fini produttivistici, e ciò ottenere senza comprimere i salari, ma risparmiando nelle spese.

Riepilogando, domando al ministro Carli se non ritenga di poterci dire quale è l'orientamento delle commissioni preposte al vaglio delle domande delle industrie; e di orientarci su un terreno più morale, affinché il Mediocredito venga ad un certo punto snellito onde ovviare alla lentezza burocratica che è stata notata in tutte le operazioni finanziarie. Desidererei infine sapere se non sia il caso che anche noi si possa veder chiaro nelle decisioni delle Commissioni periferiche a cui è demandato l'orientamento politico ed economico del Governo e dello Stato.

JANNACCONE. In queste operazioni finanziarie c'è tutta una circolazione « rotatoria »: lo Stato diventa creditore; l'Istituto dei cambi diventa creditore delle banche; lo Stato emette dei certificati, questi certificati vanno all'Istituto dei cambi che, a sua volta, li versa all'Istituto di emissione. Quest'ultimo, pertanto, diventa creditore. Vorrei un po' sapere come funziona tutto ciò e se non c'è modo di snellire l'attuale procedura rotatoria.

ASARO. Desidero preliminarmente osservare che, secondo me, il riferimento fatto alla legge 22 dicembre 1953 non è stata una idea molto felice da parte dei proponenti di questo disegno di legge. Ricordo benissimo che quando è stata discussa quella legge in Aula, nel giro di poche ore, è passata, quasi inosservata. E penso che come me, tanti altri colleghi non si fossero resi conto della portata, del significato, degli intenti che voleva perseguire quella legge. *Grosso modo* avevo compreso questo: che lo Stato si assumeva un onere di 40 miliardi, che dovevano servire per garantire i rischi degli esportatori ...

CARLI, Ministro del commercio con l'estero. No, sono due capitoli distinti.

ASARO. Ripeto, che la legge è passata senza che vi si facesse caso. E noi abbiamo ritenuto che da questo intervento dello Stato nelle forme così complesse, avesse potuto scaturire un esito favorevole per le nostre questioni economiche. Adesso che si ritorna sull'argomento con il disegno di legge in esame, che più o meno deve servire a impegnare 60 miliardi, il problema viene riproposto. Vorrei quindi lumi più persuasivi su quelli che sono stati gli effetti della prima legge.

Mi sembrava, attraverso espressioni intuitive del relatore, di aver capito che i 40 miliardi erano stati completamente impegnati e si riteneva che nel giro di quattro anni, questa somma impiegata con criteri rotativi, avrebbe potuto ritornare in cassa, possibilmente accresciuta, dopo aver reso un servizio all'economia nazionale e agli esportatori. Invece, dopo aver rilevato che è stata completamente impiegata, si apprende che bisogna fare ricorso ad altri finanziamenti.

Per mia tranquillità, desidererei conoscere come ha funzionato l'impiego di quella somma, e quali sono stati gli effetti benefici che ne sono derivati all'economia nazionale.

CARLI, Ministro del commercio con l'estero. Vorrei rispondere prima ad una osservazione del senatore Marina, concernente l'accordo di cooperazione economica italo-jugoslavo; e quindi risponderò agli altri senatori, i quali — mi par d'aver inteso — desiderano in sostanza di conoscere come ha funzionato il sistema, quali siano le operazioni che sono state finanziate e quali siano qualitativamente le imprese esportatrici che hanno usufruito dei crediti.

Vorrei quindi rispondere a questo gruppo di osservazioni che sono quelle fatte dai senatori Mariotti, Asaro, Fortunati, e poi separatamente, risponderò al senatore Jannaccone, per i chiarimenti chiesti sul congegno finanziario.

Un aspetto interessante agli effetti della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è quello relativo agli Accordi di cooperazione economica, benché in apparenza nessun legame diretto sembri esistere tra l'una e gli altri,

In realtà la pratica applicazione di questi ultimi è stata resa possibile dall'esistenza delle provvidenze della legge anzidetta. Ne è comprova il successo dell'accordo di cooperazione economica con la Jugoslavia del marzo 1957. Essendo, infatti, la caratteristica principale di detto accordo quella del pagamento dilazionato delle forniture oggetto degli accordi stessi, gli esportatori italiani non avrebbero potuto avvalersi delle possibilità loro offerte senza l'aiuto finanziario a basso costo messo a loro disposizione dal Mediocredito.

Analoghe considerazioni valgono anche per quanto riguarda simili accordi stipulati con la Turchia ed il Brasile. La caratteristica di questi accordi consiste essenzialmente nel fatto che, a differenza di quelli tradizionali, lasciano la più ampia libertà agli operatori economici per quanto si riferisce alla loro pratica attuazione. In sostanza l'unico impegno che i Paesi interessati assumono non è quello di garantire l'esecuzione dell'accordo stesso, ma quello di non impedirne l'applicazione, sia col negare la concessione di permessi, licenze, ecc. sia impedendo l'accesso agli operatori alla facilitazioni creditizie ed assicurative da un lato, od al beneficio di eventuali garanzie dall'altro.

Inoltre, poichè come già accennato in precedenza le forniture che si effettuano nel quadro delle convenzioni in questione prevedono pagamenti differiti, gli accordi si limitano a fissare la durata massima delle dilazioni stesse e la cifra totale delle forniture; e ciò per ovvie ragioni nell'interesse degli operatori e dell'economia del Paese. Per quanto invece attiene alle condizioni di pagamento, al tasso di interesse, ai prezzi, ecc., piena libertà viene lasciata alla libera contrattazione delle parti.

L'evoluzione è evidente: nella fase attuale di sviluppo del commercio internazionale l'accordo di cooperazione sulla base accennata rappresenta una felice combinazione dell'iniziativa privata e dell'intervento dello Stato, che si manifesta quest'ultimo nella forma indiretta delle facilitazioni creditizie a basso costo e con la concessione della garanzia contro i rischi speciali a cui sono esposti crediti del genere. Tale intervento è reso indispensabile dalla particolare natura dei beni esportati (beni di equipaggiamento), dalla situazione economica dei Paesi importatori (generalmente in fase di svi-

luppo), per cui la concessione di dilazioni di pagamento è condizione indispensabile. Essendo i requisiti tecnici dei prodotti offerti ed i prezzi di essi pressochè equivalenti in quasi tutti i Paesi produttori l'elemento concorrenziale determinante resta circoscritto all'offerta di più lunghe dilazioni e condizioni meno onerose. Ed è appunto in questo settore che Paesi industrialmente più forti dell'Italia hanno messo a disposizione delle ditte esportatrici mezzi imponenti.

In particolare, per quanto attiene all'accordo di cooperazione economica italo-jugoslavo del febbraio scorso, c'è da rilevare che il *plafond* previsto dall'accordo stesso è stato impiegato in larga misura in grandi operazioni: una riguardante i motori marini; un'altra i locomotori (questa ultima in corso di perfezionamento). Di estremo interesse la prima, poichè si tratta di una fornitura pluriennale che garantisce all'industria italiana la esclusività della fornitura dei motori alla marina jugoslava, e a ciò si è giunti attraverso un accordo di cooperazione fra I.M.I. e la Banca di investimenti. In questo accordo — e rispondo al senatore Marina che lamenta la lentezza delle operazioni — posso dire che è stata impiegata la non indifferente cifra di 25 milioni di dollari.

Ritengo sia di sommo interesse portare a conoscenza i dati che il Mediocredito predispone periodicamente, relativi alle operazioni da esso compiute, perchè penso che dando pubblicità ai dati stessi vi sia tutto da guadagnare in quanto si potranno apprendere cose molto interessanti. Si saprà così dei grossi affari realizzati dall'industria italiana, dei notevoli crediti ottenuti, ecc. Per completare in merito all'accordo I.M.I.-Banca di investimento, l'accordo prevede per ogni singola operazione idonee garanzie e solamente quando le operazioni hanno le richieste garanzie affluiscono al finanziamento ovviamente nei limiti dei mezzi che sono convenuti. È un problema di distribuzione, di politica economica internazionale, se vogliamo andare a lavorare non solo in Jugoslavia, ma in Egitto, nell'India, nel Brasile, nel Venezuela, ecc.

Ancora per quel che concerne l'accordo italo-jugoslavo devo dire che le conversazioni che io ebbi col ministro Bakich, Ministro del commercio estero jugoslavo, sono state quanto mai

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

139ª SEDUTA (10 ottobre 1957)

interessanti in quanto mi hanno illustrato il processo di trasformazione dell'industria jugoslava, che prevede la ricostituzione delle singole unità produttive. Il ministro Bakich ha anche sollecitato accordi di collaborazione tecnica in coproduzione (usando un termine... cinematografaro) fra imprese italiane e jugoslave. A questo riguardo dirò che esiste già una coproduzione del genere con la ditta Necchi che fabbrica macchine popolari in Jugoslavia.

L'esperienza dimostra che accordi di questo tipo creano nuovi sbocchi e si traducono in notevoli vantaggi per le rispettive economie nazionali dei Paesi contraenti.

Per quel che concerne il funzionamento del sistema dei crediti all'esportazione debbo dire che esso ha avuto un *demarrage* difficile: noi non eravamo esportatori di beni strumentali.

Siamo partiti prigionieri di un complesso di inferiorità, quello cioè che ci faceva credere costituzionalmente incapaci di reggere la concorrenza internazionale nella fabbricazione di grandi beni strumentali. Ciò, per nostra fortuna, non è più.

L'entità degli interventi del Mediocredito nel settore del finanziamento dei crediti all'esportazione è nota. Comunque è messa in evidenza dal fatto che dopo tre anni di gestione il fondo di dotazione di lire 40 miliardi è stato totalmente esaurito.

Ciò che invece può tornare utile illustrare è la natura delle operazioni nelle quali è stato investito o dovrà esserlo (per la parte solamente impegnata) il fondo stesso.

Do lettura di alcuni dati particolareggiati:

**FINANZIAMENTI ALL'ESPORTAZIONE EFFETTUATI DAL MEDIOCREDITO
DAL 1º GENNAIO 1954 AL 30 SETTEMBRE 1957**

OPERAZIONI EROGATE ED IMPEGNATE			OPERAZIONI RIPARTITE IN BASE ALL'AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO					
N.	Ammontare della fornitura (in miliardi di lire)	Finanziamento di Mediocredito (in miliardi di lire)	da 10 a 100 milioni		da 100 a 500 milioni		oltre i 500 milioni	
			N.	Ammontare dei finanziamenti	N.	Ammontare dei finanziamenti	N.	Ammontare dei finanziamenti
(in miliardi di lire)								
97	187	44 (1)	50	7	32	7	15	30

(1) 4,5 miliardi già rientrati.

OPERAZIONI APPROVATE

(per Paesi)

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1957

(in milioni di lire)

N.	P A E S I	Quantità	Ammontare dell'operazione		Parte finanziabile da Mediocredito
			Complessivo	Parte finanziata dal proponente	
<i>NON PERFEZIONATE</i>					
1	AUSTRIA	2	941,83	821,83	496,37
2	BRASILE	7	6.273,77	2.730 —	2.003,74
3	CILE	1	79,78	44,68	33,51
4	FRANCIA	1	164,77	162,52	121,89
5	GRECIA	1	102,15	51 —	25,50
6	INDONESIA.	1	96,60	1.199,60	899,69 (1)
7	JUGOSLAVIA	12	12.733,70	7.922,45	4.036,71
8	MESSICO	4	349,98	230,97	173,22
9	PERÙ	1	1.702,79	1.447 —	1.085,25
10	POLONIA	1	274,09	200 —	150 —
11	PORTOGALLO	1	66,66	46,66	35 —
12	TURCHIA	6	2.520,21	1.556,92	1.167,69
13	VENEZUELA	1	965,17	17.368,65	12.884,51 (2)
		39	26.271,50	33.782,28	23.113,08
<i>PERFEZIONATE</i>					
1	ARGENTINA	7	4.270,33	2.945,05	2.058,47
2	BRASILE	1	181,25	25,20	18,90
3	CANADÀ	1	145,34	83 —	62,25
4	CILE	1	169,39	51,24	38,31
5	EGITTO	2	256,05	142,47	105,91
6	FRANCIA	3	839,56	729,79	542,13
7	GRECIA	3	916 —	552,86	414,41
8	INDONESIA	4	11.349,76	4.710,87	3.526,89
9	JUGOSLAVIA	8	1.554,74	1.035,92	776,88
10	LIBERIA	3	3.131,49	1.187,63	750,63
11	MESSICO	3	4.583,88	4.186,79	1.689,39
12	POLONIA	1	1.406 —	1.397 —	1.047,75
13	PORTOGALLO	2	663,87	438,27	327,25
14	TURCHIA	17	6.308,83	4.211,40	3.009,51
15	UNGHERIA	1	185,80	111,48	83,61
16	VENEZUELA	1	124.780 —	10.000 —	6.250 —
		58	160.742,29	31.808,97	20.702,29

(1) Di cui lire 1.143,18 e lire 857,38 riferentesi all'operazione n. 3 - Ansaldo.

(2) Di cui lire 16.500 e lire 12.375 — riferentesi all'operazione n. 24/145 - Innocenti.

Quantitativamente tali operazioni possono apparire poco numerose, dato che raggiungono appena il centinaio. Tuttavia, se esaminate in dettaglio, si trova che la complessità delle operazioni stesse è tale che la conclusione di 97 operazioni costituisce un apprezzabile successo degli esportatori italiani. Basti accennare che alcuni affari iniziati nel corso del 1954 sono stati definitivamente conclusi in questi giorni, mentre l'intervento di Mediocredito era stato assicurato fin dalla impostazione iniziale dell'operazione.

È inoltre opportuno chiarire che le provvidenze della legge 22 dicembre 1953, n. 955, non sono state messe a disposizione soltanto dei grandi complessi industriali, ma ne hanno beneficiato, in larga misura, anche industrie di media importanza. Al riguardo, occorre tenere presente che anche nei casi in cui la fornitura viene assegnata ad una sola grande industria, che in conseguenza figura come beneficiaria del finanziamento, in realtà numerosi sub-fornitori intervengono per l'espletamento della fornitura stessa.

Tra le grandi operazioni rammento quella del Venezuela, di cui ha parlato molto la stampa, dove l'Italia ha battuto la concorrenza internazionale di nove Paesi ed il gruppo italiano F.I.A.T.-Innocenti (poi diventato solo Innocenti) si è aggiudicato il lavoro. Si tratta di un impianto imponente; si pensi che è prevista la produzione di 750 mila tonnellate di acciaio ed i lavori sono già in istato avanzato. Nel prossimo aprile sarà inaugurato un primo blocco di impianti: entreranno in produzione i grandi treni per la fabbricazione di tubi. Questo è un impianto che oggi ha assunto dimensioni macroscopiche e che verrà a costare, completo, 352 milioni di dollari.

MARIOTTI. In queste opere vengono impiegati tecnici italiani?

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Sì, e l'ho constatato anche di persona in un mio recente viaggio.

L'operazione per il Venezuela, da sola, in un primo tempo ha assorbito 20 miliardi sui 40 disponibili, la metà del *plafond* a disposizione di Mediocredito; si è trattato quindi di una operazione che poteva apparire sotto un certo

aspetto censurabile richiedendo un così rilevante finanziamento a favore di una sola impresa. È vero, invece, che la Innocenti ha ripartito il finanziamento fra un notevole numero di imprese di media grandezza, che sono quelle che compiono lavori di carpenteria (Dalmine), di elettricità e di elettromeccanica. L'operazione, dunque, che va sotto il nome di Innocenti e che assorbe la metà del *plafond* disponibile, in effetti è stata fatta in favore di altre imprese partecipanti, delle quali potrei anche darvi l'esatto elenco.

L'altra parte del *plafond* è stata impegnata per operazioni in Turchia (le quali riguardano le Società Galileo, Maozoli, Comerio, Carniti, ecc.), in India, nel Brasile, ecc.

MARIOTTI. Sono Paesi solvibili?

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Vi è stato un solo caso di insolvenza, ma è stato un caso di insolvenza di carattere formale. Debbo aggiungere subito che questa politica comporta un certo rischio, ma per la verità le operazioni con l'estero, come ho detto, non hanno dato luogo finora a casi di insolvenza.

MARIOTTI. C'è apporto di capitali esteri?

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Il quadro che abbiamo di fronte, credo si possa riassumere in questi termini: ci siamo inseriti in quello che è un processo evolutivo del commercio internazionale; nel commercio internazionale la partecipazione dei prodotti strumentali cresce ogni anno rispetto a quello precedente, e un Paese che voglia condurre una politica di espansione deve cercare di esportare quelle merci la cui domanda ha tendenza ad aumentare. Noi dobbiamo quindi orientarci verso l'esportazione dei beni strumentali. Aggiungo che il fattore limitativo della nostra esportazione non è rappresentato in questo momento, dal fatto che la tecnica italiana non è in condizione di mettere a disposizione prodotti che reggano la concorrenza straniera, ma dal volume del credito disponibile e, in certi casi, anche dalle condizioni di pagamento. Ad esempio nella Commissione dell'industria, come ho ricordato, si è discussa recentemente la questione di due grandi impianti per fertilizzanti nel Pa-

kistan occidentale e nel Pakistan orientale che interessavano l'Ansaldo e che non hanno potuto essere assunti dalla Ansaldo perchè un gruppo francese ha offerto lo stesso impianto, che i tecnici dicono meno buono di quello italiano, ma che però ha il vantaggio di escludere dal contratto la clausola di revisione del prezzo.

Dovendo fare una valutazione dei provvedimenti di cui ci stiamo interessando direi che innegabilmente essi hanno servito e servono, e che devono essere sviluppati; naturalmente è un problema di volume.

Il provvedimento di legge in corso di approvazione è stato concepito appunto per rispondere alle necessità suesposte. La concessione al Mediocredito del mutuo di 60 miliardi mentre da un lato tende ad adeguare le disponibilità di quest'ultimo alle necessità attuali, dall'altro rimane aderente alla evoluzione subita dalla natura degli interventi statali nel commercio internazionale. Come è noto infatti il mutuo in questione rappresenta il controvalore del credito vantato dal Governo italiano verso la Repubblica Argentina, credito determinatosi a seguito della concessione a quest'ultima di un finanziamento adoperato in gran parte per l'acquisto in Italia di beni strumentali. L'importo mutuato al Mediocredito servirà per il finanziamento di analoghi acquisti, con la differenza che l'importo stesso non resterà a disposizione di un solo paese importatore, bensì sarà utilizzabile dagli esportatori italiani per il finanziamento di forniture verso un qualsiasi Paese, forniture acquisite in base al giuoco della libera concorrenza.

In altre parole immaginiamo di mantenere investito nel nostro commercio internazionale questo complesso di crediti che già avevano finanziato operazioni analoghe, per cui non appena escono da certe direzioni vengono convogliati in altre direzioni.

JANNACCONE. Questa non è altro che una operazione con la quale, anzichè disinvestire un complesso di crediti che erano investiti nel processo di finanziamento, si mantengono investiti e si spostano. Questo è un credito del Ministero del tesoro.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Infatti, e di fronte ad esso sta un debito del-

l'importatore estero. In sostanza non c'è dubbio che, anzichè ridurre questo volume di credito, lo si mantiene costante. Ora, è necessario che si mantenga investita nel nostro commercio internazionale tale massa di crediti, per finanziare queste operazioni, perchè con esse l'Italia si afferma e conquista prestigio, e le correnti commerciali, anche di prodotti di consumo, tendono a seguire queste grandi operazioni. D'altra parte se è vero che da un lato iniettiamo del credito per finanziare l'estero, è anche vero che nel commercio internazionale è attualmente investita una massa cospicua di mezzi, e noi abbiamo ottenuto dei crediti bancari molto rilevanti; tanto che al 31 agosto il volume dei crediti bancari ottenuti ammontava a 322.000.000 di dollari. Sono crediti naturalmente previsti, per il rimborso, in 6/12 mesi, ma poichè si rinnovano continuamente ne resta sempre una massa investita. Questo è, in linea di massima, il congegno di tali operazioni. Per quel che concerne l'Argentina, devo dire che la prima rata è stata puntualmente pagata.

Per quanto riguarda i titoli di credito degli esportatori essi sono evidentemente buoni o cattivi in funzione della firma dell'importatore estero. Debbo dire che, in questo dopoguerra, non abbiamo avuto un solo caso di insolvenza, ad eccezione di gravi ritardi da parte della Turchia e di qualche ritardo da parte dell'Egitto. Non una sola volta è scaduta la garanzia dei crediti sull'assicurazione, e si sono avuti soltanto dei ritardi contenuti in dodici mesi. Anche nei confronti di Paesi che hanno attraversato momenti difficili, i crediti non sono stati mai insoluti, e cito come esempio una operazione con la Banca nazionale di Ungheria che fu sistemata proprio nelle giornate più difficili attraversate da quella Nazione. Il problema è anche quello di ripartire questo nostro volume di crediti, di non concentrarlo cioè in un Paese solo, ma di ripartirlo, nei limiti del possibile, fra i Paesi più solvibili, senza evidentemente esagerare con questa politica, perchè i Paesi che più hanno necessità di credito sono proprio quelli a moneta debole, che d'altra parte sono a moneta debole perchè hanno appunto necessità di credito.

MARIOTTI. Chi veramente riceve dei danni per l'insolvibilità dell'importatore estero è il Tesoro.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. La legge non copre l'insolvenza dell'importatore estero, ma solo fatti imputabili a un atto di Governo. Appunto per questo si è diffusa la tecnica degli accordi di cooperazione i quali prevedono l'intervento di istituti bancari quali garanti.

MARIOTTI. Io pensavo che il nostro esportatore non corresse rischi.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Proprio questo viene lamentato dai nostri esportatori, perchè gli altri Paesi invece ne coprono il rischio.

PRESIDENTE. Credo di interpretare il pensiero della Commissione ringraziando l'onorevole Ministro dell'esposizione fatta.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, che l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) effettua ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Ministero del tesoro è autorizzato a farsi trasferire dall'Ufficio italiano cambi (U.I.C.) le somme — nel limite del controvalore in lire 60 miliardi — derivanti dai rimborsi che affluiranno all'U.I.C. sul credito concesso al Governo della Repubblica argentina giusta l'accordo di pagamenti del 25 giugno 1952 ed a concederle in mutuo al Mediocredito medesimo, alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Ai finanziamenti dei crediti a medio termine previsti dal presente articolo si estendono, in quanto applicabili, le norme e modalità di cui all'articolo 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

(È approvato).

Art. 2.

Il Mediocredito rimborserà allo Stato le somme ad esso mutate con gli interessi, al tasso che sarà stabilito dal Ministro del tesoro, secondo piani di rimborso che di volta in volta il Ministro stesso fisserà in corrispondenza col piano di ammortamento dei certificati di credito da emettersi a norma del successivo articolo 6.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 29 della legge 25 luglio 1952 numero 949, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei Sindaci è composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del tesoro, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali e designati:

due dal Ministro del tesoro, di cui uno ha le funzioni di Presidente;

due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro dell'industria e del commercio;

uno dal Ministro del commercio con l'estero;

uno dal Ministro per le partecipazioni statali.

I due Sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro del tesoro.

I Sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.

Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione ».

ASARO. Desidererei che il Governo ci illustrasse la portata di queste innovazioni.

7^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)139^a SEDUTA (10 ottobre 1957)

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Si tratta di un aumento del collegio sindacale. Mi pare che la posizione delle diverse Amministrazioni sia la seguente: poichè esse danno altri denari, desiderano una maggiore efficacia di controllo. Quindi si è inserito un altro sindaco e si è stabilito che alle riunioni del collegio sindacale assista un rappresentante della Corte dei conti. Questo affinché vi sia un controllo da parte della Corte dei conti e il magistrato che la rappresenta possa acquisire informazioni senza, però, assunzione alcuna di corresponsabilità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'U.I.C. e nei limiti dell'importo di lire 60 miliardi, il Mediocredito potrà contrarre operazioni di finanziamento con le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria e con enti assicurativi e previdenziali.

All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti al risconto munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; esso può, inoltre, valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento che tende ad aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole « può costituirli in pegno », le parole: « e può costituire in garanzia obbligazioni e buoni fruttiferi da esso posseduti ».

FORTUNATI. Non vorrei che l'ultima parte del primo comma dell'articolo 4 potesse, in definitiva, costituire un'innovazione sostanziale nel modo di direzione giuridica ed economica degli enti assicurativi previdenziali.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Questa norma si trova già nella precedente legge.

JANNACCONE. Vorrei sapere come è rateizzato questo credito nazionale.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Viene rateizzato in dieci anni.

JANNACCONE. Ma lo Stato lo ha ceduto al Mediocredito, quindi questo provvedimento tocca la tesoreria.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. I versamenti avvengono a mano a mano che si realizzano le entrate, quindi non vi è movimento nella tesoreria, ed il provvedimento non tocca nè la tesoreria nè il bilancio.

JANNACCONE. Vorrei sapere anche se i certificati di credito sono per tutti i 60 miliardi.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Sono emessi man mano che il credito si realizza, e sono in correlazione col debito del Mediocredito verso il Tesoro; perciò vi è ancora una volta una partita di giro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 4.

Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'U.I.C. e nei limiti dell'importo di lire 60 miliardi, il Mediocredito potrà contrarre operazioni di finanziamento con le Aziende di credito di cui al

l'articolo 5 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria e con enti assicurativi e previdenziali.

All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti al risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno e può costituire in garanzia obbligazioni e buoni fruttiferi da esso posseduti; esso può, inoltre, valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 5.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 1 dal Mediocredito e il costo delle operazioni di finanziamento previste al primo comma dell'articolo 4, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito il contributo pari all'1,50 per cento sulle operazioni di cui all'articolo 1, in base alle norme dell'articolo 26 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

All'onere previsto dal precedente comma si farà fronte per l'esercizio 1957-58 mediante lo stanziamento di cui al capitolo 529 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro relativo al detto esercizio.

ASARO. A me pare che, nella sua formulazione, questo articolo stabilisca una estrema aleatorietà nella portata dell'intervento dello Stato; si può infatti arrivare a presumere che, nelle more del realizzo del credito verso l'Argentina, come dice l'articolo precedente, il Mediocredito possa fare ricorso alle altre operazioni passive. Quindi, qualora nel primo anno non abbia realizzato nulla da parte dell'Argentina, il Mediocredito, facendo ricorso alla facoltà di cui all'articolo 4, contrae mutui per gli stessi 60 miliardi cioè per il limite massimo.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Ma l'intervento dello Stato non è commisurato a questo, poichè lo stabilisce la legge di bilancio. Il Mediocredito può fare molte o poche di tali operazioni, ma sa che, comunque, il limite è previsto.

FORTUNATI. Devo fare un'osservazione marginale, che però ormai da alcuni anni faccio nell'esprimere i pareri. Non riesco a comprendere come noi, approvando continuamente provvedimenti legislativi, ritroviamo l'onere in capitoli di bilanci già approvati. Capisco che la struttura dei bilanci deve avere una certa elasticità, ma il fatto che nei nostri bilanci si trovino sempre dei capitoli che riescono a coprire gli oneri di nuovi provvedimenti legislativi significa che tale elasticità comincia ad essere un po' esagerata. Essa dovrebbe infatti riguardare le variazioni di costi nell'ambito di oneri già previsti.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. A questo proposito, essendo aumentato il fondo, avrebbe dovuto essere aumentato proporzionalmente il capitolo di bilancio; però, in questo caso, lo stanziamento era eccedentario, come è attestato dal fatto che non fu utilizzato. L'Istituto ha un grosso fondo di dotazione, portato dal Tesoro, sul quale non deve pagare interesse, in più ha i fondi ottenuti da leggi speciali, mentre ha delle spese di amministrazione limitatissime.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

In dipendenza delle somme trasferite allo Stato ai sensi del precedente articolo 1 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito per il valore nominale fino a lire 60 miliardi, fruttanti interessi, a tasso non superiore a quello posto a carico del Mediocredito a norma dell'articolo 2, pagabili in rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati i tagli e le caratteristiche dei cer-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)139^a SEDUTA (10 ottobre 1957)

tificati di credito nonchè il piano di rimborso di essi, da farsi mediante estrazione a sorte, a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il termine ultimo per il rimborso dei certificati è fissato al 31 dicembre 1977.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

JANNACCONE. Invece delle parole: « In dipendenza delle somme trasferite », mi pare che si potrebbe dire qualche cosa di più preciso, come: « In relazione alle somme trasferite ».

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dal senatore Jannaccone il seguente emendamento sostitutivo delle prime parole del primo comma: « In dipendenza delle » con le parole: « In relazione alle ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Jannaccone.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accettare in pagamento delle somme trasferite al Tesoro a norma dell'articolo 1 e da questo mutate al Mediocredito i certificati di credito che saranno emessi a norma dell'articolo 6 e potrà alienarli, costituirli in pegno ovvero cederli all'istituto di emissione a rimborso dei suoi debiti.

(È approvato).

Art. 8.

Le convenzioni del Ministero del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e con il Mediocredito per regolare le operazioni finanziarie previste dalla presente legge sono soggette all'imposta di bollo e saranno registrate con il pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 500.

(È approvato).

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Sistemazione del personale dipendente dalla Croce rossa italiana distaccato nella posizione di comando presso i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra » (2123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del personale dipendente dalla Croce rossa italiana distaccato nella posizione di comando presso i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PONTI, *relatore*. Con il disegno di legge in esame si considera e si risolve il problema riguardante circa 50 dipendenti dal Comitato centrale della Croce rossa italiana, i quali, a cominciare dal 1950, furono assegnati a prestare la loro opera presso la Direzione generale delle pensioni di guerra. Tali dipendenti, non essendo ancora stati inquadrati tra il personale di ruolo, dato che nel frattempo non è stato adottato alcun provvedimento in proposito, figurano tuttora come « comandati ». La posizione di « comandati » pone gli ex impiega-

ti della Croce rossa italiana in condizioni di inferiorità rispetto agli altri elementi non di ruolo per i quali è stato possibile il trasferimento alla Direzione generale delle pensioni di guerra, perchè li priva di tutti i benefici di carriera, e d'altro canto tale posizione non è giustificata, non sussistendo più le condizioni di eccezionalità che giustificano la situazione di « comando ». Si rende pertanto conveniente procedere all'inquadramento di tali impiegati nel personale fuori ruolo alle dipendenze della Direzione generale delle pensioni di guerra. Ciò in considerazione del fatto che la proposta soluzione del problema non comporterà sostanziali maggiori oneri al bilancio dello Stato, il quale già sopporta, a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, la spesa occorrente per il pagamento degli assegni loro spettanti, nonchè in base alla constatazione che un ritorno dei circa 50 dipendenti alla Croce rossa italiana comporterebbe il loro licenziamento perchè ormai in eccedenza. Consentire un tale provvedimento non sarebbe giusto, tenuto conto del servizio lodevolmente prestato da tale personale presso la Direzione generale delle pensioni di guerra.

Ritengo pertanto oltremodo opportuno il disegno di legge in esame e ne propongo l'approvazione.

ASARO. Si tratta di un provvedimento giusto e doveroso, specie in considerazione del servizio prestato dagli ex dipendenti dal Comitato centrale della Croce rossa italiana passati alla Direzione generale delle pensioni di guerra. Sono quindi favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli impiegati della Croce Rossa italiana che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano distaccati nella posizione di co-

mando presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, in applicazione della legge 13 giugno 1952, n. 686, saranno inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data della loro prima assegnazione ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Dalla stessa data ha inizio il computo della anzianità di servizio di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e successive norme integrative e di attuazione.

(È approvato).

Art. 2.

Tali impiegati saranno inquadrati, con la qualifica di avventizi, nelle categorie di cui alla tabella I allegata al citato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in corrispondenza delle mansioni svolte dalla data della loro prima assegnazione ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Per l'inquadramento nella prima e seconda categoria è altresì richiesto il possesso, alla data medesima, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da una Università o da altri Istituti di istruzione superiore, per la prima categoria;

b) il diploma di licenza di Istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di Istituto di istruzione professionale di terzo grado, per la seconda categoria.

(È approvato).

Art. 3.

Al personale medesimo è attribuita la retribuzione stabilita per la categoria nella quale

avviene l'inquadramento e verrà ad esso conservata, a titolo di assegno personale, l'eventuale eccedenza fra il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge a titolo di retribuzione o di altro assegno analogo, ed il nuovo trattamento economico spettantegli a titolo di retribuzione.

Detto assegno personale sarà riassorbito nei successivi aumenti periodici della retribuzione ed è utile agli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvato).

Art. 4.

Il personale predetto sarà collocato nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo le norme stabilite dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni.

L'anzianità prevista dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, decorre dalla data in cui gli impiegati medesimi saranno inquadrati nelle categorie del personale avventizio, a norma degli articoli precedenti.

La domanda di collocamento nei predetti ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio ovvero non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora detta anzianità sia stata già compiuta a tale data.

Il collocamento nei ruoli aggiunti non può comunque avere effetto da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Il personale predetto potrà riscattare, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Direzione generale delle pensioni di guerra come servizio non di ruolo ai sensi del precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 6

L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con le disponibilità dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernenti le retribuzioni e gli altri assegni fissi e accessori del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro, sui quali già grava la spesa per il suindicato personale attualmente distaccato nella posizione di comando.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.